Unioncamere
Protocollo Generale
USCITA - 21/07/2014 11:11 - 0017349

PS/odl

UNIONCAMERE

CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA
Ufficio Consigli camerali e task force registro Imprese

Alla
Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura
Via Haussmann 11

26900 LODI

Oggetto: rinnovo consigli camerali

La camera di commercio di Lodi, con nota del 18 luglio 2014 protocollo n. 4275 ha chiesto di conoscere se, una volta riscontrata un'erronea imputazione di alcune imprese negli elenchi presentati dalle associazioni di categoria per partecipare all'assegnazione dei seggi del nuovo consiglio camerale, le associazioni medesime possono inserire le imprese suddette nell'elenco pertinente al settore di loro appartenenza.

Al riguardo si fa presente che l'articolo 2, del decreto ministeriale 4 agosto 2011 n. 156 stabilisce, che le organizzazioni imprenditoriali, per concorrere all'assegnazione dei seggi nel consiglio camerale in sede di rinnovo devono presentare l'apposita domanda, unitamente all'elenco delle imprese associate entro il termine perentorio di quaranta giorni a pena di esclusione dal procedimento.

Il Ministero dello Sviluppo Economico in più occasioni ha chiarito che le camere di commercio ricevute le domande e gli elenchi devono eseguire i controlli sugli elenchi presentati dall'organizzazioni al fine di verificare la completezza e la coerenza delle informazioni contenute in tali elenchi nonché la presenza dei requisiti necessari con riferimento allo specifico settore per il quale la stessa organizzazione intende concorrere.

Nel caso specifico del settore artigiano è quindi necessario verificare che le imprese dichiarate dalle organizzazioni concorrenti siano imprese regolarmente annotate all'albo delle imprese artigiane ed abbiano dichiarato al registro delle imprese un'attività riconducibile all'agricoltura, all'industria, al commercio o agli altri settori, previste dalla tabella allegata sotto la lettera A del decreto ministeriale 4 agosto 2011 n. 155.

Qualora la camera di commercio, in sede di controllo, riscontri delle irregolarità – quale ad esempio la non corrispondenza del codice ATECO al settore per il quale l'organizzazione intende concorrere o la non corretta estrapolazione delle imprese artigiane- deve comunicare all'organizzazione di categoria interessata tali discordanze per consentire all'associazioni medesime la rettifica dei dati comunicati in sede di presentazione della domanda e di compilazione del relativo elenco.

UNIONCAMERE

CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

Nel caso illustrato dalla camera di commercio di Lodi, nella nota del 18 luglio 2014, dove alcune organizzazioni imprenditoriali hanno incluso negli elenchi, o imprese che non hanno la qualifica artigiana, o, se pure artigiane, imprese che non hanno un codice ATECO riconducibile ai settori economici dell'agricoltura, dell'industria, del commercio o degli altri settori, la richiesta di rettifica avanzata dal responsabile del procedimento non può condurre le associazioni interessate fino alla modifica degli altri elenchi presentati dalle stesse associazioni di categoria per includervi quelle imprese che, per errore, erano state incluse negli elenchi trasmessi per ottenere l'assegnazione dei seggi dell'artigianato.

Le associazioni per le quali sono state riscontrate le irregolarità sopra descritte devono rettificare unicamente i dati con esclusivo riferimento alla dichiarazione e all'elenco delle imprese associate per il settore in ordine al quale la camera commercio ha accertato le irregolarità.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento e si porgono rodali saluti.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Pierluigi Sodini